

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 221/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

## recante modifica del regolamento (CE) n. 288/2009 relativamente alla fissazione della ripartizione indicativa dell'aiuto nell'ambito del programma frutta e verdura nelle scuole

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1370/2013 fissa l'importo complessivo dell'aiuto dell'Unione per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli freschi, di ortofrutticoli trasformati, di banane e prodotti derivati di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> (in appresso denominato il «programma frutta e verdura nelle scuole»). Inoltre, l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1370/2013 fissa il tasso di cofinanziamento massimo ed un importo minimo per questo aiuto per Stato membro.
- (2) La Commissione deve fissare la ripartizione indicativa dell'aiuto nell'ambito del programma frutta e verdura nelle scuole per ogni Stato membro sulla base dei criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione deve inoltre valutare periodicamente se la ripartizione indicativa continui ad essere conforme a tali criteri.
- (3) L'allegato II del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione<sup>(3)</sup> stabilisce l'importo della ripartizione indicativa dell'aiuto dell'Unione per Stato membro in base

al bilancio complessivo dell'Unione di 90 milioni di EUR. Poiché il regolamento (UE) n. 1370/2013 porta il bilancio generale per il programma frutta e verdura nelle scuole a 150 milioni di EUR e stabilisce nuovi tassi di cofinanziamento, è necessario fissare una nuova ripartizione indicativa.

- (4) La nuova ripartizione indicativa deve prendere in considerazione anche i criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sulla base dei più recenti dati disponibili a partire dal 2012 relativamente al numero di bambini nella fascia di età compresa fra i sei e i dieci anni, in termini di percentuale della popolazione delle regioni dello Stato membro considerato.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 288/2009. Per tener conto della periodicità dell'anno scolastico, la nuova ripartizione indicativa deve applicarsi a decorrere dal 1° agosto 2014.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

## Articolo 1

**Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009**

L'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2014.

<sup>(1)</sup> GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma Frutta nelle scuole (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 38).

